

PROCEDURA TELEMATICA APERTA SOTTO SOGLIA AI SENSI DELL'ART. 71 DEL D.LGS 36/2023 PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI NOLO A FREDDO DI AUTOCOMPATTATORE A CARICAMENTO LATERALE PER RACCOLTA RSU

Codice C.I.G.:	A0318B064D
Codice C.P.V.:	34144511-3– Autoveicoli per la raccolta di rifiuti
Tipo di procedura:	Telematica - Aperta - Sotto soglia - previa pubblicazione del Bando di Gara
Importo a base d'appalto:	€ 68.400,00 (euro sessantottomilaquattrocento/00) al netto di IVA in split-payment
Costi sicurezza da interferenza:	€ 0,00 (zero/00)
Oneri della sicurezza:	€ 800,00 (euro ottocento/00 - compresi nel prezzo e soggetti a ribasso)
Costi della manodopera:	€ 0,00 (euro zero/00 – solo fornitura di nolo a freddo)
Importo da ribassare:	€ 68.400,00 (euro sessantottomilaquattrocento/00) al netto di IVA in split-payment
Modalità di scelta del contraente:	Criterio del minor prezzo determinato mediante ribasso percentuale sui prezzi posti a base di gara (art. 108 c. 3 D. Lgs 36/2023)
Durata del contratto:	12 mesi dal 01/02/2024 al 31/01/2025 – è prevista l'opzione di rinnovo del contratto ai sensi dell'art. 14, c. 4 del D. Lgs 36/2023; qualora non venisse adottato il rinnovo del contratto è prevista la possibilità di disporre la proroga dello stesso alla scadenza, a norma dell'art. 120, comma 11 del D. Lgs 36/2023 e s.m.i., al fine di individuare il nuovo operatore economico

SCHEMA DI CONTRATTO

Contratto n° XX del __/__/__

Il giorno XX/XX/XXXX a seguito della procedura di gara esperita e dell'aggiudicazione prot. XX/XX del XX/XX/XXXX

TRA

la **SO.GE.NU.S. S.p.A.** - Società Gestore dell'Impianto di Smaltimento Rifiuti Non Pericolosi – Discarica Cornacchia sita in Maiolati Spontini – AN – IT, con sede Sede Legale ed Operativa in Via Cornacchia n.12 nel Comune di Maiolati Spontini 60030 (AN) – Italia – Tel. +39 0731 703418 – Fax +39 0731 703419, C.F. e P.I. 01141940427, nella persona del Direttore Generale Dott. Mauro Ragaini, C.F. RGN MRA 58P04 C248N, domiciliato per la carica in Maiolati Spontini, presso la sede legale in via Cornacchia n.12 nel Comune di Maiolati Spontini,

E

Pag. 1 a 14

Istruttore/redattore: Ing. Giuseppe Dottori – SARUP

L'esecutore _____ con sede _____ Via
_____ Cap/Città _____ p.IVA
_____ Pec 1 _____ Tel. 1
_____ Fax 1 _____ nella
persona XXX

PREMESSO CHE

il Dott. Mauro Ragaini, in qualità di Direttore Generale SO.GE.NU.S. S.p.A., nonché Responsabile Unico del Progetto e Legale Rappresentante di SO.GE.NU.S. S.p.A., in base a quanto stabilito dall'articolo 22 del vigente statuto sociale, ha emanato la Decisione a Contrarre n. 370/2023 del 24/11/2023 con cui, quale R.U.P., ha deliberato di indire una Procedura Aperta sopra soglia, previa pubblicazione di bando di gara per l'affidamento della fornitura in oggetto,

preso atto:

- che con avviso nel sito www.sogenus.com, sezione amministrazione trasparente, sottosezione bandi e gare, è stato pubblicato il Bando di Gara per la partecipazione alla procedura aperta in oggetto;
- che a seguito dello svolgimento della procedura di gara, dopo l'apertura delle buste e la valutazione delle offerte, constatata la regolarità dello svolgimento di tutta la procedura è stata redatta l'aggiudicazione **Prot. n. XX del XX/XX/XXXX**
- la predetta aggiudicazione, ai sensi dell'art. 90, del D. Lgs 36/2023 è stata comunicata ai soggetti interessati con nota **Prot. XX del XX/XX/XXXX** come in atti;
- SO.GE.NU.S. S.p.A. ha provveduto con esito positivo alla verifica in merito al possesso dei requisiti tecnico-organizzativi ed economico-finanziari dichiarati in sede di gara dall'appaltatore;
- l'aggiudicazione della gara mediante Accordo Quadro, a seguito della verifica del possesso dei requisiti di ordine generale e speciale, è divenuta efficace, stante l'esito delle verifiche effettuate;
- risulta decorso il termine di trentacinque giorni per la sottoscrizione del contratto;

TUTTO CIÒ PREMESSO E PRESO ATTO

Art. 1 – Norme regolatrici

Le premesse al contratto, gli atti e tutta la documentazione di gara costituita da: Bando di Gara, Disciplinare di Gara, Capitolato Tecnico, Elenco Prezzi/Foglio determinazione prezzo, Schema di Contratto, Modello Offerta Economica, Modelli per Dichiarazioni e Autocertificazioni, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto.

L'esecuzione del presente contratto è regolata, oltre che da quanto disposto nel medesimo e nei suoi allegati:

- a) dalle disposizioni del D. Lgs 36/2023 e del D.P.R. 10 ottobre 2010, n. 207 per le parti ancora in vigore;

- b) dal D. Lgs 9 aprile 2008 n. 81 e s.m.i.;
- c) dalla Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i.;
- d) dal Codice Civile e dalle altre disposizioni normative in vigore in materia di contratti, per quanto non regolato dalle disposizioni dei precedenti punti.

In caso di discordanza o contrasto, gli atti ed i documenti tutti della gara prodotti dalla SO.GE.NU.S. S.p.A. prevarranno sugli atti ed i documenti della gara prodotti dal Fornitore.

SO.GE.NU.S. S.p.A. provvederà a comunicare al Casellario Informatico i fatti riguardanti la fase di esecuzione del presente contratto.

Art. 2 - Oggetto del contratto

AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI NOLO A FREDDO DI AUTOCOMPATTATORE A CARICAMENTO LATERALE PER RACCOLTA RSU della durata di 12 (dodici) mesi.

Art.3 - Quantità e importo dei servizi da espletare

L'importo soggetto a ribasso detratto degli oneri di sicurezza speciali, se presenti, e della manodopera non soggetti a ribasso è specificato nella seguente tabella:

VALORE DELL'APPALTO ESCLUSO ONERI DELLA SICUREZZA SE PRESENTI		
importo del contratto messo a gara		€ 68.400,00
oneri sicurezza da progetto compresi – s.r.		€ 800,00
costi sicurezza da interferenza – n.s.r.		€ 0,00
costo della manodopera – n.s.r.		€ 0,00
Importo soggetto a ribasso		€ 68.400,00
OLTRE IVA IN SPLIT-PAYMENT		

L'importo a base di gara comprende i costi della manodopera che la stazione appaltante ha stimato pari ad € 0,00 (euro zero/00) calcolati sulla base delle prestazioni orarie connesse al servizio.

I costi della manodopera non sono soggetti al ribasso.

Ai sensi del c.2 dell'art.11 del D. Lgs 36/2023 si indica che il contratto collettivo applicabile dall'offerente al personale impiegato è il "CCNL AUTORIMESSE E NOLEGGIO AUTOMEZZI" e che ai sensi del c. 3 del medesimo articolo l'operatore può indicare in sede di offerta un differente contratto collettivo purché questo garantisca ai dipendenti pari tutele di quello sopra indicato dalla S.A.

E' stato rilevato che non sussistono rischi di interferenza con le attività di impianto, trattandosi di attività di servizio assicurativo e intellettuale esterne non interferenti con l'attività di impianto e pertanto i costi per la sicurezza sono pari a zero.

Art. 3 - Durata del contratto

La durata dell'affidamento è di 12 mesi dal 01/02/2024 al 31/01/2025 – è prevista l'opzione di rinnovo del contratto ai sensi dell'art. 14, c. 4 del D. Lgs 36/2023; qualora non venisse adottato il rinnovo del

contratto è prevista la possibilità di disporre la proroga dello stesso alla scadenza, a norma dell'art. 120, comma 11 del D. Lgs 36/2023 e s.m.i., al fine di individuare il nuovo operatore economico.

Art. 4 - Condizioni e modalità di esecuzione delle prestazioni

Il Fornitore si impegna ad eseguire le predette forniture, senza alcun onere aggiuntivo, salvaguardando le esigenze della SO.GE.NU.S. S.p.A. e di terzi autorizzati, senza recare intralci, disturbi o interruzioni all'attività lavorativa in atto.

Il Fornitore, inoltre, rinuncia a qualsiasi pretesa o richiesta di compenso nel caso in cui lo svolgimento delle prestazioni contrattuali dovesse essere ostacolato o reso più oneroso per l'insorgere di eventuali condizioni particolari indipendenti dalla volontà del Fornitore.

Il Fornitore prende atto che, per lo svolgimento delle attività di propria competenza la SO.GE.NU.S. S.p.A. potrà avvalersi sia di proprio personale sia di esperti esterni da essa incaricati. Le prestazioni saranno eseguite in ossequio alle vigenti disposizioni normative in materia di sicurezza sul lavoro (D. Lgs 81/2008 e smi).

Il Fornitore, pertanto, dovrà garantire di aver istruito il personale tecnico che svolgerà le suddette prestazioni al fine di tutela della relativa sicurezza.

In merito a quanto sopra SO.GE.NU.S. S.p.A. si intende sollevata da qualsiasi responsabilità.

Art. 5 – Importo contrattuale

Il corrispettivo dell'accordo quadro, come da contratto, sarà pari all'importo a base di gara.

L'importo sopra indicato è puramente indicativo dei fabbisogni dell'azienda in quanto, trattandosi di forniture legate ad esigenze effettive e variabili in base a fattori non definibili in anticipo, le quantità e le relative prestazioni non possono essere esattamente determinate preventivamente.

Il corrispettivo spettante al Fornitore è determinato applicando ai quantitativi delle forniture il prezzo offerto, il massimo ribasso percentuale formulato dall'operatore economico risultato aggiudicatario.

Stante quanto sopra, l'importo previsto nel presente contratto non impegna la SO.GE.NU.S. S.p.A. all'acquisto dell'intera quantità delle forniture indicate, in quanto presunte, salvo quanto previsto nelle stesse condizioni fissate dal bando e dalle norme vigenti.

La SO.GE.NU.S. S.p.A. vigilerà, nel corso dell'esecuzione del contratto, affinché il Fornitore applichi nei confronti di eventuali operatori economici terzi coinvolti nella fornitura il rispetto di quanto previsto per legge e per specifiche condizioni contrattuali.

Art. 6 – Obblighi derivanti a carico del Fornitore

Il Fornitore si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi comprese quelle in tema di igiene e sicurezza, previdenza e disciplina infortunistica, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi.

Il Fornitore si obbliga, altresì, ad applicare nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali le condizioni normative retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili, alla data di stipula del contratto, alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni.

Il Fornitore si obbliga altresì, fatto in ogni caso salvo il trattamento di miglior favore per il dipendente, a continuare ad applicare i su indicati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione.

Gli obblighi relativi ai contratti collettivi nazionali di lavoro di cui ai commi precedenti vincolano il Fornitore anche nel caso in cui questo non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità del contratto.

Il Fornitore si obbliga a dimostrare, a qualsiasi richiesta della SO.GE.NU.S. S.p.A., l'adempimento di tutte le disposizioni relative alle assicurazioni sociali, derivanti da leggi e contratti collettivi di lavoro, che prevedano il pagamento di contributi da parte dei datori di lavoro a favore dei propri dipendenti.

Ai sensi delle norme vigenti, in caso di ottenimento da parte del responsabile del procedimento del documento unico di regolarità contributiva che segnali un'inadempienza contributiva relativa a uno o più soggetti impiegati nell'esecuzione del contratto, lo stesso provvederà a trattenere l'importo corrispondente all'inadempienza. Il pagamento di quanto dovuto per le inadempienze accertate mediante il documento unico di regolarità contributiva verrà disposto dalla SO.GE.NU.S. S.p.A. direttamente agli enti previdenziali e assicurativi.

In caso di ottenimento del documento unico di regolarità contributiva dell'appaltatore negativo per due volte consecutive il responsabile del procedimento, acquisita una relazione particolareggiata predisposta dal Direttore dell'esecuzione del contratto, proporrà, ai sensi dell'art. 108 del D. Lgs 50/2016 e smi, la risoluzione del contratto, previa contestazione degli addebiti e assegnazione di un termine non inferiore a 15 (quindici) giorni per la presentazione delle controdeduzioni.

Ai sensi di quanto previsto dalle normative vigenti, nel caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'esecutore o dei sub affidatari, impiegato nell'esecuzione del contratto, il responsabile del procedimento inviterà per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso, l'esecutore, a provvedervi entro i successivi 15 (quindici) giorni. Decorso infruttuosamente il suddetto termine e ove non sia stata contestata motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine sopra assegnato, la SO.GE.NU.S. S.p.A. si riserva di pagare anche in corso di esecuzione della fornitura direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'esecutore del contratto ovvero dalle somme dovute al sub affidatario inadempiente. Il responsabile del procedimento predisporrà quietanze che verranno sottoscritte direttamente dagli interessati. Nel caso di formale contestazione delle richieste di cui al precedente comma, il responsabile del procedimento provvederà all'inoltro delle richieste e delle contestazioni alla direzione provinciale del lavoro per i necessari accertamenti.

Art. 7 - Obblighi di riservatezza

Il Fornitore ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del presente contratto. In particolare si precisa che tutti gli obblighi in materia di riservatezza verranno rispettati anche in caso di cessazione dei rapporti attualmente in essere con la SO.GE.NU.S. S.p.A. e comunque per i cinque anni successivi alla cessazione di efficacia del rapporto contrattuale.

L'obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del presente contratto.

L'obbligo di riservatezza non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio.

Il Fornitore è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e risorse, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e risorse di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti.

In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, la Stazione appaltante ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente contratto, fermo restando che il Fornitore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare all'Ente appaltante.

Il Fornitore potrà citare i termini essenziali del presente contratto, nei casi in cui ciò fosse condizione necessaria per la partecipazione a gare e appalti, previa comunicazione della Stazione appaltante.

Il Fornitore si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dalla normativa sul trattamento dei dati personali (D. Lgs n. 196/2003 e s.m.i. e Regolamento UE n. 679/2016) e ulteriori provvedimenti in materia.

Art. 8 - Sospensione delle forniture

Il Fornitore non può sospendere unilateralmente le forniture previste contrattualmente, nemmeno nel caso in cui siano in atto controversie con la SO.GE.NU.S. S.p.A.

L'eventuale sospensione delle forniture per decisione unilaterale del Fornitore costituisce inadempienza contrattuale, con conseguente risoluzione del contratto in danno del medesimo.

In tal caso la SO.GE.NU.S. S.p.A. procederà all'incameramento della cauzione definitiva, fatta comunque salva la facoltà di procedere nei confronti del Fornitore per tutti gli oneri conseguenti e derivanti dalla risoluzione contrattuale, compresi i maggiori oneri contrattuali eventualmente sostenuti dalla SO.GE.NU.S. S.p.A. e conseguenti a quelli derivanti dal nuovo rapporto contrattuale.

Art. 9 - Responsabilità per infortuni e danni

L'appaltatore, in analogia a quanto richiesto per contratti di lavori, dovrà provvedere alla copertura di tutti i rischi derivanti dall'esecuzione del contratto, compresa la responsabilità civile per danni arrecati

ad opere della stazione appaltante esistenti o di terzi nell'esecuzione della fornitura, con primaria compagnia di Assicurazione per tutta la durata dell'appalto:

A) assicurazione della responsabilità civile verso terzi (RCT):

la garanzia dovrà coprire tutti i rischi derivanti da danni cagionati ad opere di SO.GE.NU.S. S.p.A. esistenti o a terzi in generale (senza esclusioni di sorta per il riconoscimento di tale qualifica), con un massimale minimo non inferiore a € 500.000,00 per ciascun sinistro senza franchigia e senza scoperto a carico di SO.GE.NU.S. S.p.A.;

B) assicurazione della responsabilità civile verso prestatori di lavoro (RCO):

l'appaltatore si obbliga altresì a trasmettere alla stazione appaltante la propria polizza a copertura della responsabilità nei confronti dei prestatori di lavoro con massimale minimo non inferiore a € 500.000,00 per ciascun sinistro.

Si impegna inoltre a far osservare scrupolosamente al proprio personale le norme antinfortunistiche ed a dotare il personale stesso di tutto quanto necessario per la prevenzione degli infortuni, in conformità alle vigenti norme in materia, e in tutte le occasioni ove eventualmente ciò fosse richiesto dalla stazione appaltante.

A tal proposito l'aggiudicatario è tenuto a presentare, a seguito della comunicazione di aggiudicazione definitiva della fornitura e comunque prima della stipulazione del contratto, apposite polizze, sub A) e sub B), aventi le caratteristiche sopra indicate o nel caso di polizze già esistenti apposite appendici.

Dette polizze assicurative devono prevedere inoltre la rinuncia dell'assicuratore nei confronti della stazione appaltante a qualsiasi eccezione, con particolare riferimento alla copertura del rischio anche in caso di eventuali dichiarazioni inesatte e/o reticenti, in deroga a quanto previsto dagli artt. 1892 e 1893 cod. civ.

L'impresa si impegna direttamente, per il tramite della sua Compagnia di Assicurazioni, a garantire e rilevare volontariamente SO.GE.NU.S. S.p.A. (Art. 105 C.P.C.) da qualunque pretesa, azione, domanda, molestia od altro che possa essere avanzata da terzi, in dipendenza degli obblighi derivanti dal contratto d'appalto o per mancato adempimento dei medesimi o comunque in conseguenza diretta dell'appalto stesso.

Le suddette norme contrattuali, per la parte che interessa, si estendono anche ad eventuali imprese subappaltatrici.

Art. 10 – Subappalto

Relativamente alla possibilità per l'appaltatore di affidare a terzi l'esecuzione di parte delle prestazioni (subappalto), si precisa che è consentito il subappalto secondo le modalità e condizioni previste dall'art. 119 del D. Lgs 36/2023.

Art. 11 - Obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, comma 8, della Legge 13 agosto 2010 n. 136, l'Appaltatore si impegna a rispettare puntualmente quanto previsto dalla predetta disposizione in ordine agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.

Il Fornitore è tenuto a comunicare tempestivamente e comunque entro e non oltre 7 giorni qualsiasi variazione intervenuta in ordine ai dati relativi agli estremi identificativi del/i conto/i corrente/i dedicato/i nonché le generalità (nome e cognome) e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su detto/i conto/i.

In relazione a quanto sopra, il Fornitore ha comunicato i seguenti dati:

- conto corrente bancario dedicato ai pagamenti della presente commessa pubblica identificato dal codice IBAN: _____
accesso presso _____.

a) generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su tale conto:

- _____
- _____

Art. 12 – Garanzia definitiva

A garanzia dell'esatto e tempestivo adempimento degli obblighi contrattuali derivanti dal presente contratto, il Fornitore ha depositato la garanzia definitiva costituita mediante _____ n. _____ emessa da: _____ per l'importo di € _____ (_____/_____), resa ai sensi dell'art. 117 del D. Lgs 36/2023 e smi, in favore della SO.GE.NU.S. S.p.A.

La garanzia ha validità temporale pari almeno alla durata del contratto e dovrà, comunque, avere efficacia fino ad apposita comunicazione liberatoria (costituita anche dalla semplice restituzione del documento di garanzia) da parte della SO.GE.NU.S. S.p.A. beneficiaria, con la quale verrà attestata l'assenza oppure la definizione di ogni eventuale eccezione e controversia, sorte in dipendenza dell'esecuzione del contratto.

La garanzia dovrà essere reintegrata entro il termine di 10 giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta della SO.GE.NU.S. S.p.A. qualora, in fase di esecuzione del contratto, essa sia stata escussa, parzialmente o totalmente, a seguito di ritardi o altre inadempienze da parte dell'aggiudicatario. In caso di inadempimento a tale obbligo, la SO.GE.NU.S. S.p.A. ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto.

La garanzia definitiva in questione è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell'ottanta per cento dell'iniziale importo garantito. Lo svincolo, nei termini e per le entità anzidette, è automatico senza necessità del benessere del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte del Fornitore, del documento, in originale o in copia autentica, attestante l'avvenuta esecuzione.

L'ammontare residuo pari al venti per cento dell'iniziale importo garantito, è svincolato secondo la normativa vigente.

La SO.GE.NU.S. S.p.A. ha diritto di valersi della cauzione per l'applicazione delle penali e/o per la soddisfazione degli obblighi di cui agli artt. 6 - 9 e 11 del presente contratto.

Art. 13 – Recesso

La SO.GE.NU.S. S.p.A. ha diritto, a suo insindacabile giudizio e senza necessità di motivazione, di recedere unilateralmente dal presente contratto in qualsiasi momento, con preavviso di almeno 15 (quindici) giorni solari, da comunicarsi all'Appaltatore con lettera raccomandata a.r. o con posta elettronica certificata.

Dalla data di efficacia del recesso, l'Appaltatore dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno alla SO.GE.NU.S. S.p.A. In caso di recesso della SO.GE.NU.S. S.p.A., l'Appaltatore ha diritto al pagamento di quanto correttamente eseguito a regola d'arte secondo il corrispettivo e le condizioni di contratto, nonché di un indennizzo come previsto dall'articolo 123 del D. Lgs 50/2016.

In adempimento a quanto previsto dal D. Lgs 6 settembre 2011 n. 159 la SO.GE.NU.S. S.p.A. recederà dal presente contratto nei casi e con le modalità previste nell'art. 94 del citato D. Lgs.

Art. 14 - Divieto di cessione del contratto - Cessione del credito

E' fatto divieto al Fornitore di cedere il presente contratto, a pena di nullità della cessione stessa. Per tutto quanto non previsto si applicano le disposizioni di cui all'art. 120 del D. Lgs 36/2023.

Il Fornitore può cedere i crediti derivanti dal contratto nelle modalità espresse all'art. 120 del D. Lgs 36/2023, a banche, intermediari finanziari disciplinati dalle leggi in materia bancaria e creditizia, il cui oggetto sociale preveda l'esercizio dell'attività di acquisto di crediti di appaltatore. Le cessioni dei crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate alla SO.GE.NU.S. S.p.A. Si applicano le disposizioni di cui alla Legge n. 52/1991. E' fatto, altresì, divieto all'Appaltatore di conferire, in qualsiasi forma, procure all'incasso.

Art. 15 - Risoluzione

SO.GE.NU.S. S.p.A. si riserva il diritto di risolvere il contratto nel caso in cui l'ammontare complessivo delle penali superi il 10% del valore del contratto stesso, ovvero nel caso di gravi inadempienze agli obblighi contrattuali da parte del Fornitore. In tal caso la SO.GE.NU.S. S.p.A. avrà facoltà di incamerare la cauzione definitiva, nonché di procedere all'esecuzione in danno dell'Appaltatore. Resta salvo il diritto al risarcimento dell'eventuale maggior danno.

In ogni caso si conviene che la SO.GE.NU.S. S.p.A., senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l'adempimento, potrà risolvere di diritto il presente contratto, ai sensi dell'art. 1456 c.c., previa dichiarazione da comunicarsi all'Appaltatore con raccomandata a.r. o con p.e.c., nei seguenti casi:

- a) mancata reintegrazione delle cauzioni eventualmente escusse entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta da parte della SO.GE.NU.S. S.p.A.;
- b) nei casi di cui agli articoli concernenti la seguente intestazione: obblighi derivanti dal rapporto di lavoro (art. 6); obblighi di riservatezza (art. 7); sospensione del/della servizio/fornitura (art. 8); responsabilità per infortuni e danni (art. 9); subappalto (art. 10); garanzia definitiva (art. 12); divieto di cessione del contratto - cessione del credito (art. 14); penali (art. 16).

Costituisce causa di risoluzione del contratto, ai sensi dell'art. 3, comma 9 bis, Legge 13/08/2010, n. 136 e smi, il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di pagamento.

In caso di risoluzione del contratto l'Appaltatore si impegna sin d'ora a fornire alla SO.GE.NU.S. S.p.A. tutta la documentazione tecnica e i dati necessari al fine di provvedere direttamente o tramite terzi all'esecuzione del contratto stesso.

In base all'articolo 124 del D. Lgs 36/2023, la SO.GE.NU.S. S.p.A., (qualora si verifichi la condizione - poiché non presenti in graduatoria altri concorrenti, non potrà avvalersi della riserva di facoltà di interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per il completamento della fornitura. Nel contempo non potrà procedere all'interpello a partire dal soggetto che ha formulato la prima migliore offerta fino al quinto migliore offerente, escluso l'originario aggiudicatario. L'affidamento potrà avvenire alle medesime condizioni già proposte in sede di offerta).

In adempimento a quanto previsto dall'art. 122 del D. Lgs 36/2023 e smi la SO.GE.NU.S. S.p.A. potrà altresì risolvere il presente contratto, nei casi e con le modalità previste nel citato articolo.

Art. 16 – Penali

Qualora si verificassero inadempienze, violazioni alle norme contrattuali o il fornitore non ottemperasse agli obblighi assunti, sia per quanto riguarda la puntualità e la qualità, sia per quanto riguarda la perfetta esecuzione della fornitura, oltre alla perdita del compenso relativo alla mancata prestazione saranno applicate le penalità di seguito specificate fatta salva la risoluzione contrattuale nei casi previsti.

Si richiama quanto già scritto e contenuto nel seguito del presente contratto.

SO.GE.NU.S. S.p.a. si riserva, a suo insindacabile giudizio, l'applicazione di penali per qualsiasi inadempienza al presente capitolato, in misura variabile da un minimo di **€ 50,00** (euro cinquanta/00) ad un massimo di **€ 500,00** (euro cinquecento/00) a seconda della gravità dell'inadempienza commessa. Inoltre per ogni giorno di ritardo nella scadenza prevista da ogni fornitura relativa a nota d'ordine (ovvero scadenze riportate nel bando di gara e nel capitolato), sarà applicata una penale di **€ 100,00** (euro cento/00).

SO.GE.NU.S. S.p.A. applicherà direttamente le penali o recupererà l'importo del maggiore costo, qualora sussistente, per forniture eseguite da SO.GE.NU.S. S.p.a. in sostituzione/integrazione della Ditta, come

sopra descritto, a seguito di semplice lettera di contestazione della fornitura, tramite la emissione di proprie fatture in cui verranno riportate sia le eventuali penali applicate, sia l'eventuale maggiore onere sostenuto per le medesime forniture. L'importo di tali fatture sarà recuperato: o detraendolo dagli importi che l'aggiudicatario deve avere per fatture già emesse ed accettate da SO.GE.NU.S. S.p.A. e non ancora pagate, o utilizzando anche la cauzione definitiva che in caso di utilizzo dovrà essere immediatamente reintegrata.

Alle contestazioni che saranno comunicate per iscritto, la Ditta potrà comunque esprimere proprie giustificazioni per iscritto che SO.GE.NU.S. S.p.a. controdedurrà.

L'assenza di controdeduzioni da parte di SO.GE.NU.S. S.p.a. non potrà comunque essere interpretata come accoglimento delle giustificazioni addotte, il che potrà avvenire solo in modo esplicito.

SO.GE.NU.S. S.p.a. si riserva inoltre il diritto di poter recedere dal presente contratto in qualunque momento per i gravi motivi citati nei successivi artt. 11 e 12, a proprio insindacabile giudizio dandone opportuna giustificazione e senza che per ciò la Ditta abbia niente a pretendere ad alcun titolo, dando un preavviso di almeno 30 giorni (trenta).

Art. 17 - Fallimento dell'appaltatore o morte del titolare

Il fallimento del Fornitore comporta lo scioglimento ope-*legis* del presente contratto.

Qualora il Fornitore sia una ditta individuale, nel caso di morte, interdizione o inabilitazione del titolare, è facoltà della SO.GE.NU.S. S.p.A. proseguire il contratto con i suoi eredi o aventi causa ovvero recedere dal contratto.

Qualora il Fornitore sia un Raggruppamento di Imprese, in caso di fallimento dell'impresa mandataria o, se trattasi di impresa individuale, in caso di morte, interdizione o inabilitazione del titolare, la SO.GE.NU.S. S.p.A. ha la facoltà di proseguire il contratto con altra impresa del raggruppamento o altra, in possesso dei prescritti requisiti di idoneità, entrata nel raggruppamento in dipendenza di una delle cause predette, che sia designata mandataria ovvero di recedere dal contratto. In caso di fallimento di un'impresa mandante o, se trattasi di impresa individuale, in caso di morte, interdizione o inabilitazione del titolare, l'impresa mandataria, qualora non indichi altra impresa subentrante in possesso dei prescritti requisiti di idoneità, è tenuta all'esecuzione della fornitura direttamente o a mezzo delle altre imprese mandanti.

Art. 18 - Direzione dell'esecuzione del contratto e certificazione di regolare esecuzione

Il Committente ha nominato il Direttore dell'Esecuzione del Contratto preposto alla vigilanza sull'esecuzione dei servizi oggetto del contratto ed alla verifica del rispetto delle norme che regolano la materia.

Il Direttore dell'esecuzione del contratto, nella persona dell'Ing. Giuseppe Dottori oltre ai singoli compiti allo stesso attribuiti dalle disposizioni del presente contratto e dalla normativa di settore, procede alla verifica di conformità in corso di esecuzione – in base a quanto previsto dal foglio patti e condizioni,

prima del pagamento di ogni fattura.

Art. 19 - Responsabile della fornitura

Il Fornitore ha indicato il sig. _____, quale responsabile che interagirà con la committenza, in nome e per conto dell'Appaltatore medesimo, in ordine all'esecuzione della fornitura di cui trattasi.

Il responsabile della fornitura sarà costantemente reperibile e provvederà, per conto del Fornitore, a vigilare affinché ogni fase esecutiva della fornitura risponda a quanto stabilito dai documenti contrattuali e sarà il naturale corrispondente del Direttore dell'esecuzione del contratto.

Art. 20 – Fatturazione e pagamenti

Alla fine di ogni mese nel quale è effettuata la fornitura, il Fornitore provvederà ad emettere fattura riepilogativa, applicandovi l'I.V.A. di legge.

Le fatture saranno liquidate mediante bonifico bancario effettuato dalla SO.GE.NU.S. S.p.A. entro 60 giorni fine mese dalla data della fattura, salvo trattenute di legge (comma 3, articolo 4, D. L. 207/2010) previa:

- verifica della regolarità contributiva e fiscale,
- eventuale verifica della mancanza di pendenze presso Ente competente.

Le fatture, redatte secondo le norme fiscali in vigore, saranno intestate alla SO.GE.NU.S. S.p.A. – (C.F./P.I. 0114194427) – Via Cornacchia 12 – 60030 Maiolati Spontini e riporteranno le modalità di pagamento, comprensive del codice IBAN.

Il pagamento di ciascuna fattura avverrà entro 60 giorni fine mese, previa verifica di conformità in corso di esecuzione da parte del Direttore dell'esecuzione del contratto, in base al combinato disposto degli artt. 312, comma 2 e 313, comma 2 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207.

Ciascuna fattura dovrà contenere il riferimento al presente contratto e al Codice C.I.G.: A030604DB6 al periodo di riferimento.

Ai fini del pagamento del corrispettivo e comunque ove vi siano fatture in pagamento, la SO.GE.NU.S. S.p.A. procederà ad acquisire il documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.), attestante la regolarità in ordine al versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti; ogni somma che a causa della mancata produzione delle certificazioni di cui sopra non venga corrisposta dalla SO.GE.NU.S. S.p.A., non produrrà alcun interesse.

La SO.GE.NU.S. S.p.A., in ottemperanza alle disposizioni previste dall'art. 48-bis del D.P.R. 602 del 29 settembre 1973, con le modalità di cui al Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 18

gennaio 2008 n. 40, per ogni pagamento di importo superiore alla cifra determinata per legge e procederà a verificare se il beneficiario è inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno a tale importo.

Nel caso in cui l'Ente competente comunicasse l'esistenza di un inadempimento a carico del beneficiario, l'Ente appaltante applicherà quanto disposto dall'art. 3 del decreto di attuazione di cui sopra.

Nessun interesse sarà dovuto per le somme che non verranno corrisposte ai sensi di quanto sopra stabilito. Il Fornitore, sotto la propria esclusiva responsabilità, renderà tempestivamente note alla SO.GE.NU.S. S.p.A. le variazioni che si verificassero circa le modalità di accredito di cui sopra. In difetto di tale comunicazione, anche se le variazioni venissero pubblicate nei modi di legge, il Fornitore non potrà sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati.

Art. 21 - Obblighi ed adempimenti a carico del Fornitore

Sono a carico del Fornitore, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale, tutti gli oneri e i rischi relativi alle attività e agli adempimenti occorrenti all'integrale espletamento dell'oggetto contrattuale, ivi compresi, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, gli oneri relativi alle eventuali spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto alla esecuzione della prestazione, nonché i connessi oneri assicurativi.

Il Fornitore si obbliga ad eseguire le prestazioni oggetto del presente contratto a perfetta regola d'arte e nel rispetto di tutte le norme e le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore e di quelle che dovessero essere emanate nel corso di durata del presente contratto, nonché secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel presente contratto e nei suoi allegati. Resta espressamente convenuto che gli eventuali maggiori oneri, derivanti dall'osservanza delle predette norme e prescrizioni, resteranno ad esclusivo carico del Fornitore, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale. Il Fornitore non potrà, pertanto, avanzare pretesa di compensi, a tale titolo, nei confronti della SO.GE.NU.S. S.p.A.

Il Fornitore si impegna espressamente a manlevare e tenere indenne la SO.GE.NU.S. S.p.A. da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza e sanitarie vigenti.

Il Fornitore si obbliga a rispettare tutte le indicazioni relative all'esecuzione contrattuale che dovessero essere impartite dalla SO.GE.NU.S. S.p.A., nonché a dare immediata comunicazione alla SO.GE.NU.S. S.p.A. di ogni circostanza che abbia influenza sull'esecuzione del contratto.

Il Fornitore è tenuto a comunicare alla SO.GE.NU.S. S.p.A. ogni modificazione negli assetti proprietari, nella struttura di impresa e negli organismi tecnici e amministrativi. Tale comunicazione dovrà pervenire alla SO.GE.NU.S. S.p.A. entro 10 giorni dall'intervenuta modifica.

Art. 22 - Foro di competenza.

Per tutte le controversie dipendenti dalla presente commessa è competente il Tribunale ordinario di Ancona.

Art. 23 – Forma del contratto, oneri fiscali e spese contrattuali

Il presente contratto è stipulato mediante scrittura privata in modalità elettronica.

Sono a carico del Fornitore tutti gli oneri tributari e le spese del presente atto ad eccezione di quelli che fanno carico alla SO.GE.NU.S. S.p.A. per legge (€.....circa).

Il Fornitore dichiara che le prestazioni in esame sono effettuate nell'esercizio di impresa e che trattasi di operazioni soggette all'Imposta sul valore aggiunto, che il Fornitore è tenuto a versare, con diritto di rivalsa, ai sensi del D.P.R. n. 633/72; conseguentemente, al presente atto dovrà essere applicata l'imposta di registro in misura fissa, ai sensi dell'art. 40 del D.P.R. n.131/86 con ogni relativo onere a carico del Fornitore medesimo.

Letto, approvato e sottoscritto

L'appaltatore Il legale rappresentante	Stazione Appaltante Il D.G. – R.U.P. Dott. Mauro Ragaini
---	--

Il/La sottoscritto/a XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, in qualità di legale Rappresentante della ditta XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX., dichiara di avere particolareggiata e perfetta conoscenza di tutte le clausole contrattuali e dei documenti ed atti ivi richiamati. Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1341 c.c., la Società dichiara di accettare tutte le condizioni e patti ivi contenuti e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole. In particolare dichiara di approvare specificamente le clausole e condizioni di seguito elencate: Articolo 4 (Condizioni e modalità di esecuzione delle prestazioni); Articolo 5 (Importo contrattuale); Articolo 10 (Subappalto); Articolo 11 (Obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari); Art. 12 (Garanzia definitiva); Articolo 13 (Recesso); Articolo 14 (Recesso per giusta causa); Articolo 16 (Risoluzione); Articolo 17 (Penali); Articolo 18 (Fallimento dell'appaltatore o morte del titolare); Articolo 20 (Varianti); Articolo 22 (Responsabile della fornitura); Articolo 23 (Collaudo); Art. 24 (Fatturazioni e pagamenti); Articolo 26 (Obblighi ed adempimenti a carico dell'appaltatore).

L'appaltatore
Il legale rappresentante